

Legge federale sui diritti politici

Modifica del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 settembre 2006¹;

visto il parere del Consiglio federale dell'8 novembre 2006²,

decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976³ sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto

¹ Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.

² In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.

³ Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.

⁴ Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale.

1 FF **2006** 8491

2 FF **2006** 8509

3 RS **161.1**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.⁴

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 29 luglio 2008⁵

Termine di referendum: 6 novembre 2008

⁴ L'iniziativa popolare » è stata respinta in votazione popolare del 1° giugno 2008 (FF **2008** 5365).

⁵ FF **2008** 5357